

Comune di
SEGUSINO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PAT

VARIANTE n. 1

GENNAIO 2021 Adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 e del
D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018



R02

ASSEVERAZIONE IDRAULICA

Sindaco

Dott.ssa GLORIA PAULON

Resp. del procedimento

Dott. ing. Elisa Vanin

Progettisti

Roberto Rossetto
Stefano Maria Doardo

Gruppo di Lavoro

Andrea Zorz
Riccardo Paro
Marco Urgenti

Terre s.r.l.

Venezia | Parco Scientifico Tecnologico Vega | 30175, Via delle Industrie, 15
+39 041 5093216 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com

Variante n. 1 al PAT

Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica

Il sottoscritto arch. Stefano Maria Doardo, nato a Padova il 02 Luglio 1965, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4788, in qualità di estensore della variante n.1 al PAT vigente, in nome e per conto dello studio Terre s.r.l. incaricato della redazione della variante:

Rilevato che la Variante n. 1 al PAT prevede soltanto le seguenti modifiche normative alle NTA del PAT del Comune di Segusino, finalizzate all'adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 e del D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018:

~~abcdef~~: Testo eliminato

abcdef: Testo aggiunto

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)

Il P.A.T. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:

- a) per il sistema naturalistico-ambientale:
 - il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale;
 - la tutela e il recupero della qualità ambientale;
 - la corretta fruizione pubblica delle aree;
- b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:
 - il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita;
 - il recupero prioritario dei centri storici;
 - la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici;
 - la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e malghivo;
- c) per il sistema produttivo:
 - lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
 - la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente;
- d) per il sistema della mobilità:
 - la ridefinizione delle infrastrutture di mobilità, del sistema dei parcheggi e di interscambio;
 - l'idonea dotazione di servizi per contrastare le dinamiche di migrazione dei residenti;
- e) per il sistema turistico-ricettivo:
 - l'evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche;
 - l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili comunali e sovracomunali;
 - il rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i flussi turistici.

Il P.A.T. viene impostato su tale sistema di obiettivi e lo traduce progettualmente, oltre che nella presente normativa, nella tav.4 della "Trasformabilità".

Le aree che, nelle tav.4a e 4b della "Trasformabilità", non vengono identificate come ad urbanizzazione consolidata, servizi o infrastrutture sono da considerarsi quali aree agricole soggette alla disciplina di cui al Titolo 3°, Capo I della presente normativa, fino a diversa determinazione da parte del P.I. nel rispetto della presente normativa.

~~Ove non espressamente previsto ed ammesso tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di dimensionamento ed utilizzo della S.A.U.T. previsti dal P.A.T.~~

~~Il limite massimo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile è stato determinato sulla base dell'atto di indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.3650 del 25/11/2008 Allegato A, che definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola".~~

~~Il P.A.T. del comune di Segusino dispone di 162.611mq di SAUT; in sede di PI il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.~~

Art. 15 bis - QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»”, Art. 2, comma 1, lett. c).
- DGR n. 668 del 15 maggio 2018, “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”.

CONTENUTI E FINALITÀ

Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.

DIRETTIVE

Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica, nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediati, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:

- alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PAT;
- all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 4,36 ettari, e riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento alla LR 14/2017, di cui all'allegato alle presenti norme denominato “T05 - Ambiti di urbanizzazione consolidata - art.2, LR14/2017”, in scala 1:10.000.

Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1, LR 14/2017.

Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato. A tal proposito si dovrà predisporre un REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO, avente indicativamente i contenuti sottoriportati, ove contabilizzare gli effetti sulla quantità massima assegnata conseguenti ad ogni variante al PI:

REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO

Dati conoscitivi di origine

A	B	C	D	E
DCC Approvazione Variante di Adeguamento	Quantità assegnata/recepita DGR (o DDR) XX/XXXX	Superficie Territoriale Comunale	Superficie Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC)	Superficie esterna agli AUC (C- D)
data	ha	ha	ha	ha

Piano degli Interventi / Variante al PI n. XX (dopo entrata in vigore della LR 14/2017)

Deliberazione di adozione n XX del XX/XX/XXXX Deliberazione di APPROVAZIONE n XX del XX/XX/XXXX

F	G	H	I
Numero identificativo	Destinazione	Quantità confermata o di nuova previsione esterne agli AUC	Superficie attuata
n	ZTO	ha	ha
Totale (tot)			

Interventi di ampliamento in zona agricola – LR 14/2019 “Veneto 2050”

L	M	N
Numero identificativo	Titolo edilizio	Superficie ampliamento
n	n. e data	ha
Totale (tot)		

Superfici rinaturalizzate

O	P
Intervento di rinaturalizzazione	Superficie rinaturalizzata
identificativo	ha
Totale (tot)	

Consumo di suolo

Q	R	S	T
Residuo Suolo Consumabile Previsione (B – tot H – tot N + tot P)	Residuo Suolo Consumabile Attuazione (B – tot I – tot N + tot P)	Nuova superficie Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) (D + tot I)	Superficie esterna agli AUC (C - S)
ha	ha	ha	ha

Ritenuto che, per quanto oggetto di modifica, la variante urbanistica in esame non comporta trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico generale.

Ritenuto altresì, conseguentemente, che per la variante n. 1 al PAT non risulti necessaria la valutazione idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009

ASSEVERA

che la Variante n. 1 al PAT non comporta trasformazioni territoriali negative del regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale.

Venezia, lì 21/01/2020

Mandatario RTP

Dott. Urb. Roberto Rossetto

Il Tecnico estensore

Arch. Stefano Maria Doardo



Stefano Maria Doardo